

REGOLAMENTO DDI

L'emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere "a distanza" le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)).

Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un *Piano scolastico per la didattica digitale integrata* (DDI).

Suddetta strategia didattica dovrà essere attivata in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché divenire esclusiva qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Obblighi della scuola

Art. 1

La scuola definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Art. 2

La scuola avvia una rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione dell'ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di *device* di proprietà.

Art. 3

La scuola si impegna a favorire il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione al fine di condividere gli approcci educativi e tutti quei materiali che possono risultare utili a supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitano, in DDI, dell'affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.

Art. 4

La scuola assicura unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime, nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, la scuola si è dotata di una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della *privacy*.

Art. 5

La scuola predispone, all'interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative:

1. informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell'istituzione scolastica;
2. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
3. *privacy*, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

Art. 6

La scuola pone in essere misure di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo attivando le modalità operative previste dai dispositivi di legge in vigore e, nello specifico del cyberbullismo, dalla Legge n° 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Obblighi dello studente

Art. 7

La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link delle videolezioni con estranei;

Art. 8

È obbligatorio segnalare immediatamente l'impossibilità ad accedere al proprio account, l'eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità.

Art. 9

Le lezioni non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini per fini differenti a quelli previsti dall'attività didattica.

Art. 10

Lo studente deve accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile silenzioso e consono all'apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe.

Art. 11

Lo studente è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario.

Art. 12

Ogni alunno deve manifestarsi alla lezione on line in modo tale da rendere evidente la propria presenza e la propria partecipazione durante tutta la lezione. Laddove possibile è opportuno l'utilizzo della webcam dall'inizio alla fine della lezione, in quanto strumento migliore per garantire un proficuo rapporto tra docente e discente e, quindi, un più efficace apprendimento.

Nel caso in cui, per oggettivi e comprovati impedimenti, l'alunno non sia in grado di manifestare la propria presenza mediante webcam nel rispetto delle normative, soprattutto quella della privacy, dovrà comunque garantire altrimenti la propria presenza attiva a lezione, in caso contrario il docente potrà valutare negativamente il comportamento ed applicare le sanzioni disciplinari previste.

Art. 13

Nel corso della lezione lo studente è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe ordinario.

Art. 14

Lo studente deve astenersi dal mettere in atto tutti quei comportamenti che, attraverso l'utilizzo improprio di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione, possono recare offesa ad una persona o ad un gruppo di persone. Tali comportamenti molesti, configurabili all'interno del fenomeno del *cyberbullismo*, verranno sanzionati severamente secondo le normative vigenti.

Art. 15

Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi si dovrà segnalare l'accaduto al coordinatore di classe.

INTEGRAZIONE CODICE DISCIPLINARE - DDI

COMPORAMENTI NON CORRETTI	
Infrazione	Provvedimento
Condivisione link con estranei art. 7	Diffida Sospensione in caso di comportamento grave e/o reiterato
Non comunicazione di situazioni che possono comportare furto di identità art. 8	Diffida Sospensione in caso di comportamento grave e/o reiterato
Utilizzo improprio dispositivi elettronici (registrazione, videoriprese, estrazione di immagini per fini differenti a quelli previsti dall'attività didattica) Art. 9	Diffida Sospensione in caso di comportamento grave e/o reiterato
Comportamento non consono Artt. 10 – 11 – 12 – 13 - 15	Rimprovero scritto Diffida/sospensione in caso di comportamento grave e/o reiterato
Azioni di cyberbullismo art. 14	Sospensione

I provvedimenti previsti dal Codice disciplinare in caso di mancato rispetto del Regolamento scolastico e dei suoi allegati non escludono altre responsabilità di natura legale.